



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 07.11.2022 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 686/2022 R.G., e vertente

TRA

DI PASCALE GIUSEPPE, nato a S. Maria C.V. il 08.02.1966, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Pasquariello;

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis

- resistente -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021 00035401 31 000, Gestione Separata su reddito arti e professioni, notificato il 27.12.21, con il quale l'INPS di Caserta, intimava al ricorrente di pagare, entro 60 gg. dalla data di notifica, la somma di Euro 4.332,65, per presunti contributi omessi per l'anno 2014, per sanzioni evase, per interessi moratori e per compensi di riscossione.

A sostegno dell'opposizione deduceva, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell'Istituto nonché la decadenza della pretesa contributiva ex art. 25 Dlgs. n. 46/1999. Nel merito affermava l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, sulla scorta della propria interpretazione dell'art. 2 comma 26, L. 335/1995 nonché dell'art. 18 D.L. 98/2011 svolgendo egli principalmente attività di docente a tempo indeterminato dall'11.09.2011, mentre l'attività di libero professionista veniva svolta in via meramente occasionale, versando il contributo integrativo all'Inarcassa. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la non debenza delle somme di cui all'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione.

L'INPS, nel costituirsi in giudizio deduceva, preliminarmente, la mancata prescrizione del credito previdenziale e, nel merito, l'infondatezza del ricorso concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese.

Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizione applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la individuazione del giorno di inizio della decorrenza di tale termine.

In relazione a tale questione, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento di recente espresso, in proposito dalla Suprema Corte (Cass. n. 27950/2018) secondo cui bisogna considerare quale *dies a quo* della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi (*"In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi... dalla data di scadenza per il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione(...)"*). La stessa Corte (Cass. Ord. n. 5379/2019) ha ritenuto di dare continuità a tale orientamento ribadendo che anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui *"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi."*

Ciò posto rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione.

In particolare, per quanto in questa sede interessa, per l'anno 2014, il termine scadeva il 16.06.2015 (v. circolare n. 120 del 5.6.2016).

Orbene, nel caso di specie, il credito vantato dall'Istituto non deve ritenersi prescritto in quanto ricorre l'applicazione della *"finestra"* di 129 gg di sospensione della prescrizione, prevista dall'articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020.

Alla luce di tanto, il *dies ad quem*, nel caso di specie, deve esser spostato in avanti di 115 gg e, pertanto, la prescrizione sarebbe maturata il 9.10.2020. Tuttavia, è versata in atti risulta

prova della notifica della comunicazione di iscrizione, con contestuale richiesta di pagamento, recapitata al ricorrente in data 22.09.20. L'atto in parola è pacificamente idoneo ad interrompere la prescrizione, tenuto conto dell'espressa richiesta di versamento del dovuto ivi formulata.

Circa la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata è utile premettere che la disciplina fondamentale in materia si rinviene nell' art. 2, comma 26, L. 335/95 il cui testo dispone: *“A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”*.

Detta norma è stata, poi, oggetto di un intervento chiarificatore del Legislatore, mediante l'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011. Trattasi di norma dichiaratamente interpretativa adottata quindi allo scopo di rendere univoco il disposto normativo di cui al richiamato art. 2, comma 26, L. 335/1995, individuando quali liberi professionisti sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata e dunque al pagamento della contribuzione.

Ebbene, l'art. 18, comma 12, dispone che il comma 26 del citato art. 2 L. 335/1995 vada inteso nel senso che *“i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”*.

La norma, benchè di natura interpretativa non è di piana interpretazione ed è stata oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, oggi (almeno in parte) sopito dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità cui il Tribunale ritiene di doversi conformare ed uniformare, in adesione convinta alle motivazioni ivi espresse, fondate su un'interpretazione insieme letterale e sistematica delle disposizioni.

Con sentenza n. 32167/18 la Corte di Cassazione ha chiarito (ancora una volta, ed espressamente estendendo anche agli avvocati e altri liberi professionisti, i principi già elaborati per gli ingegneri ed architetti) che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. 335/95 come chiarita dall'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto

non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.

La Cassazione ha quindi affermato che: *“il principio di universalizzazione soggettiva ed oggettiva della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione”* (Cass. n. 32167/2018).

Da ciò discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003.

Si tratta, dunque, del principio di universalizzazione della copertura assicurativa secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Orbene, tanto premesso in linea generale, nel caso in esame, la parte ricorrente, contrariamente a quanto assunto nell'atto introduttivo (ovvero di aver prodotto per l'anno 2014 un reddito inferiore ad euro 5.000,00), ha prodotto in atti il modello unico relativo al predetto anno d'imposta da cui si desume che l'ammontare del reddito da lavoro autonomo era pari ad euro 16.265,00 lordi, dunque, seppur non prevalente rispetto a quello prodotto quale lavoratore dipendente, in ogni caso, di gran lunga superiore alla soglia di euro 5.000,00.

È opportuno, in proposito, evidenziare che il principio di universalizzazione soggettiva ed oggettiva della copertura assicurativa obbligatoria per come innanzi descritto si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, a mente del quale: *“...A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo*

derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.....”) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco; ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad un’altra gestione, tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di un obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. In tal senso, e rispetto a fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Cassazione, sostenendo che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32166/18).

Alla luce di quanto esposto la relativa domanda, pertanto, va rigettata.

Deve essere, invece, accolto il motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente censura la determinazione delle sanzioni civili, ritenendo il Tribunale che nella specie non sia applicabile l’art. 116, comma 8, lett. B, L. n. 388/2000, non versandosi in fattispecie di evasione. Sussiste, al contrario, la meno grave ipotesi di omissione contributiva, di cui alla lettera A della norma testé richiamata, e non una condotta omissiva fraudolenta, posto che è circostanza incontestata tra le parti quella per cui il Di Pascale ha debitamente compilato il quadre RE del modello Unico. Del resto, proprio l’Istituto previdenziale ha riconosciuto (nell’avviso bonario e nella memoria di costituzione) di aver calcolato i contributi richiesti sulla scorta del reddito dichiarato dalla professionista, del quale, pertanto, era a conoscenza. Le sanzioni applicabili, allora, sono quelle previste dall’art. 116, comma 8, lettera A L. 388/2000, con i relativi interessi di mora. Per le ragioni su esposte il ricorso deve essere accolto, limitatamente alla misura delle sanzioni civili che dovranno essere corrisposte dalla ricorrente.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca.

Sono infondate, da ultimo, le doglianze aventi ad oggetto gli interessi di mora, tenuto conto dell’avvenuta notifica dell’avviso bonario, nonché quelle sugli oneri di riscossione, essendo stato esso calcolato nella misura prevista dalla legge.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:

1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che le sanzioni dovute in relazione ai contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato sono quelle previste dall'art. 116, comma 8, lettera A L. 388/2000, con i relativi interessi di mora;

2) rigetta, nel resto, il ricorso.

3) compensa le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 07.11.2022

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Francesca Stefanelli